**N. 02052/2013 REG.PROV.CAU.**

**N. 03540/2013 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3540 del 2013, proposto da:

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. (…), con domicilio eletto presso Anna Lagonegro in Roma, via Boezio, 92;

*contro*

Pietro Guerrieri, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Roma, viale G. Mazzini N. 6;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00158/2013, resa tra le parti, concernente rinnovo Albo dei direttori generali delle aziende pubbliche di servizi alla persona - esclusione dall'elenco

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Pietro Guerrieri;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2013 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati (rdr Avvocatura regionale) e Racco su delega di Lofoco;

Considerato che, ala luce del certificato medico presentato dalla difesa dell’appellante Regione, si può applicare nel caso di specie l’art 37 cpa per rimettere in termini la Regione con riguardo alla presentazione dell’appello cautelare a causa del grave impedimento di fatto di cui è stata vittima la difesa della medesima ;

Ritenuto non condivisibile la interpretazione data nell’ordinanza cautelare TAR circa la normativa regionale vigente in materia di requisiti “ a regime” richiesti per l’iscrizione all’Albo dei direttori generali delle aziende pubbliche di servizi alla persona;

Ritenuto che l’iscrizione all’Albo senza il possesso del Diploma di laurea sia consentita dalla normativa suddetta solo “in prima istanza” , in via transitoria e non con effetti permanenti, limitatamente al primo periodo triennale di vigenza dell’Albo in questione ( vedi legge regionale n. 15/2004, art. 31) .

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello (Ricorso numero: 3540/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Spese della presente fase cautelare compensate tra le parti:

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)